



**Istituto D' Istruzione Superiore  
“Grottaminarda” (AV)  
I.T.I.S. – I.T.C. – L.A. GROTTAMINARDA  
L.L. – L.S.U. FRIGENTO**

**Via Perazzo – Cap 83035 Grottaminarda (Av)  
TEL 0825/1643544 (centralino) - 0825/1643541 (Presidenza) - Fax 0825/1643542  
Cod. Fisc. 90012300647      Cod. Min. AVIS01300C  
E. mail: [avis01300c@istruzione.it](mailto:avis01300c@istruzione.it); [avis01300c@pec.istruzione.it](mailto:avis01300c@pec.istruzione.it); Sito  
web: [www.iisgrottaminarda.it](http://www.iisgrottaminarda.it)**

# **STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**

**ANNO SCOLASTICO 2016/2017**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(dott. ssa Catia Capasso)**

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **Premessa**

Art. 1 Vita della comunità scolastica

Art. 2 Fonti normative

### **TITOLO II**

#### **Diritti**

Art. 3 Diritto alla formazione

Art. 4 Diritto all’informazione

Art. 5 Diritto alla continuità di apprendimento

Art. 6 Diritto alla libertà di apprendimento

Art. 7 Diritto di partecipazione attiva e di una corretta valutazione

Art. 8 Diritto di riunione di assemblea

Art. 9 Diritto all’eguaglianza

### **TITOLO III**

#### **Doveri**

Art. 10 Doveri degli studenti

### **TITOLO IV**

#### **Rispetto delle disposizioni e del Regolamento d’Istituto**

Art. 11 Rispetto delle regole

Art. 12 Interventi di responsabilizzazione e sanzionatori

Art. 13 Impugnazioni-collegio di garanzia di Istituto

Art. 14 Il patto educativo di corresponsabilità

Art. 15 Organo di Garanzia regionale

**TITOLO V**

**Area didattica**

Art. 16 Piano triennale dell’offerta formativa

Art. 17 Attività di integrazione formativa

Art. 18 Trasparenza e accesso agli atti e tutela della riservatezza

**TITOLO VI**

**Disposizioni finali**

Art. 19 Disposizioni finali

## TITOLO I

### Premessa

#### **Art. 1 Vita della comunità scolastica**

La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo e di ricerca volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dall’Ordinamento italiano e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, valorizzandone le identità e perseguendo il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’inserimento nella vita attiva.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona.
- Un servizio educativo-didattico di qualità
- Offerte formative aggiuntive ed integrative
- Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione della dispersione scolastica.
- La salubrità e la sicurezza degli ambienti ed il loro adeguamento ad una agevole fruizione per tutti gli studenti anche con handicap
- La disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica
- Servizi di sostegno e promozione della salute psicologica.

#### **Art. 2 Fonti normative**

Il presente Regolamento di disciplina costituisce la traduzione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse della scuola secondaria emanato con D.P.R. 24.06.1998, n. 249 e modificato con D.P.R 235/2007.

Lo Statuto, all’art. 4, disegna un nuovo modello di disciplina, sostitutivo di quello previsto dal R.D. del 4 maggio 1925, n. 653, e detta le norme generali e i criteri che dovranno essere contenuti nei Regolamenti delle singole scuole.

## TITOLO II

### **Diritti**

#### **Art. 3 Diritto alla formazione**

Lo studente ha diritto ad un’istituzione scolastica efficiente ed efficace, ad un ambiente sereno e formativo che tenga conto della individualità e sia in grado di fornire risposte adeguate finalizzate ad uno sviluppo culturale e professionale.

#### **Art. 4 Diritto all’informazione**

Lo studente ha il diritto di essere informato sull’offerta formativa, sulle attività scolastiche ed extra - scolastiche nonché sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

#### **Art. 5 Diritto alla continuità di apprendimento**

Lo studente ha diritto ad una prestazione didattica continuativa che sia qualificata ed aggiornata ed ha, altresì, diritto ad iniziative tese all’orientamento, al sostegno ed al recupero.

Lo studente ha diritto a prestazioni didattiche individualizzate che tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap, delle differenze individuali di apprendimento e di vita.

#### **Art. 6 Diritto alla libertà di apprendimento**

Lo studente ha diritto alla libertà di apprendimento ed esercita autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative, sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e di vita degli studenti.

### **Art. 7 Diritto di partecipazione attiva e di una corretta valutazione**

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico ed i docenti, con le modalità previste dal Regolamento d’Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e di definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta di libri e del materiale didattico.

Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

### **Art. 8 Diritto di riunione di assemblea**

Ogni studente può esprimere liberamente il proprio pensiero, secondo le forme consentite e nel pieno rispetto degli altri. La scuola garantisce l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, mettendo a disposizione locali idonei allo svolgimento di iniziative nell’ambito dell’istituzione scolastica.

### **Art. 9 Diritto all’eguaglianza**

Ogni studente ha diritto a ricevere da tutti i componenti dell’istituzione scolastica un trattamento egualitario, prescindendo, in particolare, dal suo status sociale di appartenenza, dalla sua formazione politica e religiosa. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza ed alla realizzazione di attività interculturali.

## **TITOLO III**

### **Doveri**

#### **Art. 10 Doveri degli studenti (vedi Titolo III Regolamento di Istituto)**

- A) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi di studio (vedi **art. 6** Regolamento vigilanza studenti).

- Per **assenze fino a un massimo di 5 giorni**, lo studente viene riammesso a frequentare le lezioni esibendo una giustificazione scritta, redatta, sull'apposito libretto, da un genitore.
- Per **assenze superiori ai 5 giorni**, nei casi di malattia, la giustificazione deve essere accompagnata da un certificato medico.
- Le **astensioni collettive** a seguito di manifestazioni indette da organizzazioni di carattere nazionale, le astensioni collettive che si svolgono in casi eccezionali, classificabili come parte di un vero e proprio fenomeno non locale, aventi un carattere non violento e giustificate da motivi di obiettiva rilevanza sociale ed educativa non sono classificabili come “astensione arbitraria” se sono accompagnate da aperto e pubblico dibattito e se sono proclamate in anticipo e negoziate. In questi casi, i genitori sono tenuti a giustificare di persona l'assenza nei due giorni successivi alla giornata di assenza.

L'assenza da scuola di gruppi di studenti e/o di classi intere e/o di un'ampia percentuale di studenti, se non preannunciata, non discussa, se effettuata con motivazioni non comunicate all'Istituzione scolastica, né opportunamente esaminate e negoziate è classificata come “**assenza arbitraria**”.

L'assenza arbitraria viola il principio della corresponsabilità e costituisce un danno economico e morale. L'assenza arbitraria è comunicata in mattinata alle famiglie, che sono tenute a giustificare l'assenza nel pomeriggio del giorno stesso, a meno di fondati impedimenti di entrambi i genitori. In tal caso, l'assenza può essere giustificata anche il giorno dopo.

La prima assenza arbitraria è sanzionata mediante uno dei seguenti provvedimenti:

- riduzione di sei ore del tempo disponibile per le assemblee di classe.

Le assenze arbitrarie dalla seconda in poi sono sanzionate con tutti i seguenti provvedimenti:

- perdita della quota proporzionale per la “frequenza” nel credito scolastico delle classi del triennio;
- proposta obbligatoria del Dirigente del voto di insufficienza in comportamento allo scrutinio successivo;
- nota individuale scritta di demerito;

- ulteriore riduzione del tempo disponibile per le assemblee.

In occasione di qualunque astensione collettiva dalle lezioni, gli studenti che impedissero o tentassero di impedire agli altri l'ingresso nell'Istituto, riceveranno da parte del Dirigente scolastico un ammonimento scritto, notificato alla famiglia e del quale si terrà conto in sede di attribuzione del voto di comportamento; se recidivi, saranno passibili di un provvedimento di sospensione fino a 15 giorni, comminato dal Consiglio di classe, commutabile con attività a favore della comunità scolastica.

Gli studenti che alla fine delle lezioni avranno accumulato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo di lezione non si vedranno riconosciuta la voce “frequenza” nell'assegnazione del credito scolastico.

- B) Gli studenti della sede di Grottaminarda entrano nelle classi dalle ore 8.10 alle ore 8.15, nell'intervallo che intercorre tra il primo e il secondo avviso acustico.

Gli studenti della sede di Frigento entrano nelle classi dalle ore 8.35 alle ore 8.40, nell'intervallo che intercorre tra il primo e il secondo avviso acustico.

Presso la sede di Grottaminarda le lezioni hanno inizio alle ore 8.15 e hanno termine alle ore 13.15 e alle ore 14.15 a seconda del numero di ore giornaliere e dell'unità oraria adottata.

Presso la sede di Frigento le lezioni hanno inizio alle ore 8.40 (per motivi di trasporto) e hanno termine alle ore 13.40 e alle ore 12.40 a seconda del numero di ore giornaliere e dell'unità oraria adottata.

Gli orari devono essere scrupolosamente rispettati.

**Ingressi posticipati e permessi di uscita anticipata I permessi di uscita anticipata** (Vedi Art. 6 Regolamento di vigilanza Allegato3)

- C) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Gli alunni devono tenere un comportamento corretto e civile tanto nella scuola quanto nelle immediate vicinanze.
- D) Durante la permanenza a scuola gli alunni non devono fare uso di cellulari, che devono essere spenti nello stesso momento in cui gli stessi entrano in aula. Gli alunni che fanno uso di cellulari durante le ore di lezione saranno destinatari di ammonizioni scritte che incideranno sul voto di comportamento (vedi art.12 del Regolamento vigilanza studenti).



- E) Gli alunni potranno usare i servizi igienico–sanitari dalla seconda (alla prima ora per casi eccezionali) alla sesta ora di lezione; dalla stessa classe può uscire un solo alunno per volta e per il tempo strettamente necessario. E' fatto divieto agli alunni di sostare nei pressi dei bagni o nei corridoi e di passare da un piano all'altro dell'Istituto senza una valida motivazione.
- F) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto (Vedi Titolo III)
- G) Gli studenti hanno il dovere di rispettare i locali, collaborando a mantenerli puliti e a renderli accoglienti. Essi hanno, altresì, il dovere di utilizzare le strutture, i laboratori e tutti i sussidi didattici in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola, tenendo presente che è anche il patrimonio di tutti. In caso contrario, chi arreca danni, è tenuto al risarcimento degli stessi. Qualora il/i responsabile/i non venisse identificato, ne risponderà l'intera classe o tutti gli alunni dell'Istituto.
- H) Gli alunni che utilizzano il laboratorio sono tenuti ad occupare sempre la stessa postazione loro assegnata dal docente.
- I) Gli alunni hanno il dovere di rispettare il diritto alla salute degli altri, evitando di fumare nei locali della scuola. L'inosservanza di questa norma può originare sanzioni disciplinari e/o pecuniarie.

## TITOLO IV

### **Rispetto delle disposizioni e del Regolamento di Istituto.**

#### **Art. 11 Rispetto delle regole**

Gli alunni sono tenuti a osservare le disposizioni che seguono:

a) Frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni e curare i propri materiali e strumenti di lavoro. L'alunno è inoltre tenuto a produrre motivate giustificazioni in caso di assenze o ritardi. La giustificazione dovrà essere sottoscritta dal genitore/affidatario, valutata e registrata dall'insegnante che accoglie l'alunno. Nei casi in cui la motivazione non venga valutata idonea, la giustificazione sarà sottoposta all'attenzione del D.S. e/o del Consiglio di classe. In caso di sospensione delle attività scolastiche a seguito di azione di sciopero dei docenti, non è richiesta la giustificazione per l'assenza degli alunni. Le giustificazioni potranno essere prodotte:

- Su apposito libretto consegnato dalla scuola;
- In casi eccezionali su carta libera;
- Personalmente accompagnando l'alunno a scuola.

Il genitore/affidatario è tenuto a depositare la firma presso la scuola.

In caso di assenza, l'alunno è tenuto ad informare dello sviluppo delle lezioni e dei compiti assegnati e a impegnarsi per il recupero.

b) Frequentare i corsi facoltativi/opzionali una volta accolta la richiesta di ammissione. Anche in tal caso le giustificazioni dovranno essere prodotte nel più breve tempo possibile direttamente al docente titolare del corso; deroga al predetto obbligo è concessa solo quando, per ragioni sopraggiunte, questo risulti incompatibile con la situazione logistico-familiare o possa compromettere il successo formativo dell'alunno.

c) Osservare le regole previste dall'organizzazione scolastica, le norme, istruzioni, consegne e divieti posti dal Regolamento o forniti dagli operatori scolastici. In particolare gli alunni non escono dalle aule scolastiche nei momenti di assenza dei docenti.

- d) Osservare le norme e le istruzioni in materia di sicurezza e igiene personale.
- e) Curare che il proprio abbigliamento e il proprio linguaggio non contrastino con le finalità educative della scuola.
- f) Usare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni alle persone ed al patrimonio della scuola.
- g) Assolvere assiduamente agli impegni di studio: svolgere o eseguire i lavori scolastici, sia in aula che in ambito domestico, controllarne la completezza e la correttezza, individuare le carenze, ricercare insieme agli insegnanti le soluzioni per il miglioramento della propria preparazione.

## **Art. 12 Interventi di responsabilizzazione e sanzionatori**

### **A) Principi generali**

Nei confronti dell'alunno responsabile di comportamenti contrari a quanto specificato ai precedenti articoli sono disposti, a seconda dei casi:

- 1) Interventi di richiamo:
- 2) Sanzioni.

Per entrambe le tipologie l'alunno ha sempre il diritto di essere ascoltato per l'esposizione delle proprie ragioni.

### **B) Interventi di richiamo e soggetti competenti**

Tipo di intervento	Soggetti competenti
Rimprovero verbale	Docente
Nota di comunicazione alla famiglia	Docente
Sospensione temporanea	Consiglio di classe
Annotazione sul registro di classe	Docente
Richiesta di colloquio o lettera di informazione	Docente-Dirigente scolastico

**C) Sanzioni e soggetti competenti:**

Verbalizzazione da parte del consiglio di classe per richiedere un colloquio con i genitori o procedere ad una comunicazione scritta	Consiglio di classe
Note da allegare al fascicolo personale dell'alunno	Docente / Dirigente scolastico
Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni	Consiglio di classe
Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni	Consiglio di Istituto
Esclusione dallo scrutinio finale	Consiglio di Istituto
Per comportamenti che determinano situazioni di rischio grave, per alunni, personale e l'alunno medesimo, può essere disposto l'allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della predetta situazione di rischio	Consiglio di Istituto

**D) Criteri per la valutazione della gravità**

La decisione in ordine agli interventi di richiamo o all'irrogazione delle sanzioni e al relativo livello viene assunta sulla base dei seguenti criteri.

**1) Tipologia:**

- ~ Inadempienze, caratterizzate dal mancato compimento di obblighi o doveri di lavoro regolamentari;
- ~ Violazioni: plagio, attivo e/o passivo, nell'esecuzione di verifiche e compiti didattici; suggerimenti non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione;
- ~ Occultamenti di comunicazioni alle famiglie;
- ~ Falsificazione di firme dei genitori/affidatari;
- ~ Danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
- ~ Lesioni a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;

- ~ Diffusione a terzi di riprese foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy;
- ~ Offese, minacce, azioni di bullismo e discriminazioni a persone o istituzioni (religioni, autorità, etnie, ecc.);
- ~ Azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona;
- ~ Danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni;
- ~ Partecipazione a litigi violenti;
- ~ Aggressioni non pianificate;
- ~ Aggressioni pianificate.

2) **Gravità degli esiti:** la gravità degli esiti viene classificata secondo la scala:

- ~ Lieve: con piccoli effetti o conseguenze non comprendenti costi di ripristino o lesioni;
- ~ Media: con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento delle attività e/o costi di ripristino sino a 300 €; disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura e attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco con interventi di minuto primo soccorso;
- ~ Alta: con conseguenze durevoli o che richiedono interventi straordinari di recupero e/o costi di ripristino oltre i 300 €; disagio psicologico recuperabile con periodi di cura e assistenza prolungati; lesioni determinanti stati particolarmente dolorosi o richiedenti interventi importanti di primo soccorso;
- ~ Altissima: con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischio grave per l'intera comunità o che richiedano interventi di ripristino superiori ai 2000 €; grave disagio psicologico richiedente interventi specialistici; lesioni necessitanti di interventi sanitari importanti.

La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali, quando il comportamento dell'alunno, pur non producendo conseguenze effettive è tuttavia in grado di determinare conseguenze rilevanti.

3) **Ricorrenza**, classificata secondo la scala:

- ~ occasionale;
- ~ reiterata;
- ~ costante.

4) **Elementi o circostanze attenuanti:**

- ~ accertate situazioni di disagio sociale;

- ~ particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva;
- ~ provocazioni, occasionali o ripetute, da parte di compagni o altri soggetti;
- ~ errata percezione/valutazione delle circostanze scatenanti o di contesto;
- ~ immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, scuse ad eventuali parti offese e impegno a risarcimenti e/o a comportamenti corretti.

**5) Elementi o circostanze aggravanti:**

- ~ Premeditazione;
- ~ Azioni di gruppo;
- ~ Azioni ai danni di soggetti deboli;
- ~ Azioni ai danni di soggetti con disabilità.

Per comportamenti sino alla “violazione “ con “danneggiamenti a carattere involontario per superficialità o negligenza”, di gravità lieve e ricorrenza occasionale, viene disposto un intervento di richiamo; per livelli superiori viene irrogata una sanzione disciplinare.

In caso di comportamenti oggettivamente sanzionabili, sulla base della valutazione di quanto al punto 4, la sanzione può essere convertita in intervento di richiamo.

La parola “profitto” contenuta nell’art. 4, comma 3 del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007 va interpretata nel senso di “profitto disciplinare”.

**6) modalità**

- a) Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi di livello superiore sono sempre disposti o promossi dai docenti.
- b) Il docente che rileva i comportamenti non conformi ricostruisce i fatti, ascolta le ragioni degli alunni coinvolti e valuta le eventuali responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda dei casi:
  - dispone autonomamente l’intervento di richiamo;
  - ove ritenga sussistano le condizioni per l’irrogazione di sanzioni disciplinari sottopone i fatti all’attenzione del consiglio di classe. Nel caso in cui l’insegnante non faccia parte dell’organo collegiale cui compete l’irrogazione della sanzione, il docente medesimo redige una sintetica relazione scritta sui fatti indirizzata al Dirigente scolastico. Ove i docenti della classe dell’alunno ritengano la sussistenza delle condizioni per disporre l’allontanamento dello stesso dalla comunità scolastica ne danno immediata comunicazione al Dirigente scolastico cui compete

la decisione di convocare, in via straordinaria, il consiglio di classe o di promuovere la convocazione del consiglio di Istituto.

c) All’alunno cui viene irrogata una sanzione viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione medesima in attività a favore della comunità scolastica comprendenti anche:

- impegno a osservare comportamenti corretti;
- formali scuse ad eventuali soggetti lesi od offesi;
- ripristino o risarcimento di eventuali danneggiamenti o costi derivanti dal comportamento sanzionato;
- Svolgimento, per periodi determinati, di incarichi o impegni a favore:
  - di compagni;
  - della scuola;
  - della comunità scolastica;
  - di soggetti o strutture esterne.

A tale scopo i docenti della classe delegano ad un collega (generalmente al Coordinatore di classe) il compito di proporre all’alunno responsabile lo svolgimento delle predette attività; di tale proposta deve essere effettuato processo verbale; una copia di tale processo verbale va trasmessa ai genitori/affidatari.

d) La predetta disposizione non si applica in caso della sanzione riportata nella tabella C dell’**art.** 12, quando l’organo collegiale abbia rilevato una situazione di rischio grave ed immediato.

e) Le sanzioni sono notificate al genitore/affidatario dell’alunno. Per le sanzioni di entità inferiore all’allontanamento dalla comunità scolastica, la notifica è contestualizzata nell’ambito della copia del processo verbale di cui al precedente punto c. Ove la sanzione prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica la notifica è sempre effettuata in forma di comunicazione scritta espressa prima della decorrenza e dovrà contenere:

- descrizione dei fatti e loro valutazione sulla base dei criteri di cui al precedente punto “D”;
- durata dell’allontanamento e decorrenza;
- indicazioni relative al mantenimento dei rapporti con la scuola durante il periodo di allontanamento;
- indicazioni sulle possibilità di ricorso.

- f) In caso di sanzioni comprendenti l'allontanamento dalla comunità scolastica l'organo collegiale che ha adottato il provvedimento nomina un docente il quale, in conformità con il comma 8 dell'art. 4 del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007, mantiene i rapporti con i genitori/affidatari e con i servizi sociale o sociosanitari.

**E) Provvedimenti disciplinari particolari relativi all'uso improprio dei telefonini cellulari e dei dispositivi di ripresa foto/video/audio**

1. L'uso del telefono cellulare da parte degli alunni durante lo svolgimento delle lezioni è vietato; contestualmente è vietato anche l'uso delle suonerie.
2. In deroga al comma 1 l'uso è consentito ove questo sia stato espressamente autorizzato dal docente.
3. In caso di infrazione il docente adotta i seguenti provvedimenti:
  - a. alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolarmente;
  - b. in caso di reiterazione ritira il telefono cellulare e lo restituisce al termine della giornata;
  - c. in caso di ulteriore infrazione ritira il telefono cellulare; la restituzione viene effettuata al genitore/affidatario appositamente convocato presso la scuola unitamente alla richiesta di una maggiore collaborazione nel sollecitare l'alunno al rispetto della presente disposizione regolamentare.
- 4) In caso di violazione riferita alle riprese foto/video/audio il docente che ha rilevato l'infrazione procede nel seguente modo:
  - a. alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare e invita il genitore/affidatario ad informare i soggetti dei quali sono state irregolarmente diffuse le immagini;
  - b. in caso di reiterazione o in caso di rifiuto il docente:
    1. informa il genitore che procederà a relazionare al DS dei fatti;
    2. informa il DS il quale, anche ai fini dell'applicazione degli artt. 161 e 166 del D.L. vo 196/2003, a sua volta mette a conoscenza dei soggetti ripresi della avvenuta violazione;
    3. valuta, unitamente ai colleghi del consiglio di classe, l'opportunità di irrogare una sanzione disciplinare e la relativa entità.



**F) Divieto di fumo**

È fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola. I trasgressori sono tenuti al pagamento di una somma da Euro 220 a Euro 2200 (art. 52 C. 20 L. n°448/01).

Nei confronti degli studenti maggiorenni sorpresi a fumare viene applicata la normativa, previa contestazione.

Nei confronti degli studenti minorenni sorpresi a fumare vengono informati i genitori e applicata la normativa, previa contestazione.

**art. 13 Impugnazioni Collegio di Garanzia di Istituto**

- 1- Gli interventi di richiamo non sono impugnabili; le sanzioni sono impugnabili davanti all’Organo di Garanzia di cui ai commi successivi.
- 2- L’impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato al Dirigente scolastico entro quindici giorni dal ricevimento della notifica della sanzione. La notifica reca la possibilità di ricorrere secondo le modalità riportate ai successivi commi. A tale scopo le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica decorrono quindici giorni dopo la notifica; tale disposizione non si applica nel caso vi siano riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni.
- 3- Nel ricorso sono riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni. I ricorsi possono essere inoltrati, oltre che dai genitori dell’alunno destinatario della sanzione, da chiunque ne abbia interesse, incluse eventuali parti offese.
- 4- È istituito il “COLLEGIO DI GARANZIA D’ISTITUTO” ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007: esso è composto da:
  - il Dirigente scolastico, con funzioni di presidente;
  - un docente designato dal Consiglio di Istituto, con funzioni di segretario;
  - un docente designato dal Collegio dei Docenti;
  - due rappresentanti degli studenti (Rappresentanti di Istituto);
  - due rappresentanti dei genitori.

Alle sedute del Collegio di Garanzia può essere invitato il docente che ha rilevato i fatti che hanno determinato la sanzione oggetto di ricorso.

- 5- Il Collegio di Garanzia resta in carica per due anni; in caso di trasferimento o

decadenza di un membro si procede alla sostituzione con le medesime procedure di cui al precedente comma 4.

6- Al Collegio di Garanzia di Istituto spetta l'esame dei ricorsi di cui al precedente comma 2. Nello svolgimento dell'esame dei ricorsi il Collegio può richiedere l'audizione dei soggetti interessati; chiunque ne abbia interesse può richiedere di essere ascoltato dal collegio o inviare una memoria scritta. Le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente; la deliberazione contiene le seguenti parti:

a) Premessa, comprendente:

- richiami normativi e regolamentari;
- valutazione dei fatti sulla base dei criteri prestabiliti;
- valutazione della procedura adottata dal soggetto che ha irrogato la sanzione;

b) Decisioni, che può consistere:

- nella conferma della sanzione irrogata;
- sua modifica;
- suo annullamento.

La decisione del Collegio di Garanzia è adottata entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Al Collegio spetta anche l'esame dei ricorsi contro le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

I membri del Collegio eventualmente direttamente implicati o parti offese o aventi relazioni di parentela con gli interessati all'esame, partecipano alla seduta, ma si astengono dalla votazione. Le deliberazioni del Collegio sono riportate in apposito verbale. Delle dette deliberazioni viene data notifica al ricorrente e ad eventuali altri interessati. Nessuna responsabilità è posta in capo ai membri degli organi collegiali che legittimamente hanno irrogato una sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento.

7- Contro le violazioni al Regolamento relativo allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti è ammesso ricorso al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.

8- Il Collegio di Garanzia viene convocato dal Dirigente scolastico mediante:

- comunicazione interna per il personale scolastico;
- convocazione espressa, per i rappresentanti dei genitori.

9) La partecipazione alle sedute dello staff non dà diritto a nessun tipo di compenso.

#### **Art. 14 Il patto educativo di corresponsabilità**

In applicazione dell’art. 3 del DPR 235/2007 la scuola predispose il documento recante il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ” che impegna operatori scolastici e genitori/affidatari a migliorare il rapporto di collaborazione finalizzato al successo educativo e al rispetto del presente Regolamento, delle disposizioni contenute nelle altre carte fondamentali di Istituto e del Regolamento dello Statuto dello Studente.

#### **Art. 15 Organo di Garanzia regionale**

L’Organo di Garanzia regionale, presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato è composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designato nell’ambito della comunità scolastica regionale. Anch’esso dura in carica due anni.

Esso ha competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, contenute nei Regolamenti d’Istituto.

L’Organo di Garanzia regionale procede all’istruttoria sulla base della documentazione acquisita. Non è consentita l’audizione del ricorrente. Entro il termine perentorio di trenta giorni l’Organo dovrà esprimere il suo parere; qualora entro tale termine l’Organo non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

### **TITOLO V**

#### **AREA DIDATTICA**

#### **Art. 16 Piano triennale dell’offerta formativa**

- 1- Il documento recante il Piano triennale dell’Offerta Formativa viene reso disponibile al pubblico mediante affissione all’albo d’ Istituto e pubblicazione sul sito WEB della scuola. Il medesimo viene consegnato in copia a chiunque ne faccia richiesta.

2- Possono accedere, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, esperti esterni nelle aule scolastiche per interventi di arricchimento dell’offerta formativa. Tale accesso è vincolato alle seguenti condizioni:

- Presenza una-tantum;
- Gratuità della prestazione;
- Informazione preventiva resa al soggetto esterno e accettazione della mancata copertura assicurativa per il tempo di permanenza nei locali scolastici.

Al di fuori delle predette circostanze sono necessarie:

- Autorizzazione del Dirigente scolastico per interventi non gravanti sul Programma annuale;
- Deliberazione del consiglio di Istituto per interventi gravanti sul Programma annuale;
- Sottoscrizione di apposita convenzione, sottoscritta dal Dirigente scolastico, o suo delegato, e dall’esperto medesimo, nella quale viene disciplinato il rapporto di collaborazione.

#### **Art. 17 Attività di integrazione formativa**

- 1- Il PTOF può prevedere attività di integrazione dell’offerta formativa (A.I.F.) comprendenti viaggi d’istruzione, visite guidate, pratica sportiva, collaborazioni o presenze presso centri o strutture esterne... In tal caso il PTOF riporta il programma delle iniziative da effettuarsi nel corso dell’anno scolastico. L’organizzazione delle predette iniziative tiene conto delle caratteristiche di eventuali alunni con disabilità e della presumibile presenza di barriere architettoniche.
- 2- Per evidenze sopraggiunte e su proposta degli insegnanti, in aggiunta a quelle programmate, possono essere svolte ulteriori A.I.F. in corso d’anno; in tal caso le relative iniziative possono essere disposte con deliberazione di un organo collegiale di Istituto o dei consigli di classe competenti.
- 3- Tutte le iniziative di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante delle attività didattiche e, ove non comportino costi per gli alunni, l’ammontare orario eccedente rispetto alla quota oraria giornaliera ordinaria, concorre al raggiungimento dei monte ore d’insegnamento previsti dalle disposizioni ordinamenti vigenti.
- 4- Le A.I.F. comportanti l’uscita degli alunni dagli edifici scolastici, con esclusione degli spostamenti presso la palestra, sono svolte alla condizione della presenza di almeno un

accompagnatore ogni gruppo di 15 alunni con una tolleranza massima del 14% oltre il predetto rapporto. In presenza di alunni con disabilità il numero è aumentato di una unità. Almeno un accompagnatore dovrà essere di sesso femminile.

- 5- Gli accompagnatori sono incaricati con apposita lettera d’incarico del Dirigente scolastico. È prevista l’individuazione di un accompagnatore supplente in caso di impedimento dell’accompagnatore titolare. Possono fungere da accompagnatore anche i collaboratori scolastici e , in caso di necessità, membri dell’ufficio di segreteria.
- 6- Su richiesta degli interessati, ove ricorrano le condizioni, alle A.I.F. possono essere ammessi anche soggetti esterni maggiorenni. L’ammissione è comunque condizionata dalla deliberazione dell’O.C. interessato e da dichiarazione di sollevamento di responsabilità per il personale della scuola.
- 7- Nel caso di A.I.F. cui partecipano alunni con disabilità in situazione di gravità, all’iniziativa possono partecipare gli assistenti di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992.

- 8- Le A.I.F. comprendenti viaggi o visite guidate rivolte ad una sola classe possono essere disposte alla condizione che all’iniziativa partecipi almeno i 2/3 degli alunni.

Deroghe al predetto limite possono essere disposte nei casi di alunni chiamati a rappresentare la classe o la scuola in iniziative di particolare rilievo. Il limite non si applica:

- Alle iniziative che coinvolgono gruppi di classi pari o superiore a tre;
- In caso di deliberazione specifica da parte del consiglio di classe.

Previa deliberazione del consiglio di classe di provenienza è inoltre ammessa la partecipazione individuale di alunni ad iniziative promosse in altre classi del medesimo ordine scolastico.

- 9- Dalle iniziative che non risultino essenziali ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi della scuola possono essere esclusi alunni destinatari di interventi di richiamo.

Tenuto conto delle obiettive difficoltà di vigilanza nelle uscite scolastiche, dalle iniziative sono inoltre esclusi gli alunni che abbiano reiteratamente messo in atto comportamenti rischiosi per la salute e l’incolumità propria e/o altrui.

Dalle visite guidate presso luoghi richiedenti particolari forme di rispetto sono inoltre esclusi gli alunni che abbiano sviluppato comportamenti gravemente irrispettosi o offensivi quale tratto altamente rilevante e stabilizzato della loro condotta.

Tutte le esclusioni di cui ai presente comma sono deliberate dall’O.C. competente.

- 10- Ai genitori/tutori dovrà essere inviata, a cura dei docenti organizzatori, una sintetica nota informativa sull’iniziativa proposta, comprendente anche l’indicazione degli eventuali luoghi e orari di partenza e arrivo. L’autorizzazione del genitore/ tutore è condizione necessaria per la partecipazione dell’alunno all’iniziativa, anche se maggiorenne.
- 11- I genitori dovranno provvedere al trasporto degli alunni presso il luogo di partenza. Qualora l’iniziativa preveda l’uscita dalla scuola ed il rientro in orario successivo al termine delle lezioni giornaliere, i genitori dovranno provvedere all’accoglienza degli alunni nel luogo e nell’ora di rientro indicati dal programma.
- 12- Nei casi in cui l’effettuazione dell’I.A.F. comporti il versamento di un contributo da parte delle famiglie a copertura degli eventuali costi di trasporto e/o per le strutture ricettive, il detto contributo potrà essere versato al soggetto esterno gestore:
- direttamente;
  - per il tramite della scuola.
- Gli insegnanti organizzatori e il personale di segreteria sono autorizzati alla mera raccolta delle contribuzioni individuali ai fini di un versamento unitario.
- Tale disposizione si applica anche al personale scolastico incaricato della raccolta di fondi aventi finalità socio-umanitarie o di arricchimento dell’offerta formativa o della dotazione strumentale dell’Istituto.
- Nei casi sopra richiamati, la raccolta, detenzione e versamento di quote di denaro non costituisce gestione al di fuori del programma annuale.
- Qualora l’iniziativa comprenda l’impegno di mezzi di trasporto o l’accesso a servizi con biglietteria, i relativi costi potranno essere sostenuti direttamente dagli alunni allo sportello accettante.
- 13- I docenti accompagnatori hanno l’elenco degli alunni partecipanti con relativi numeri telefonici. A ciascun alunno viene consegnato un numero telefonico da comporre in caso di necessità.

## **Art. 18 Trasparenza e accesso agli atti e tutela della riservatezza**

- 1- Tutto il personale della scuola è vincolato dall’obbligo di tutela dei dati personali trattati nell’ambito delle attività didattiche, amministrative e di servizio.

2- A chiunque ne abbia interesse è garantito l'accesso ai documenti scolastici nei termini e nei limiti previsti dalla legge 241/90 e D.L.vo 196/2003 e successive integrazioni.

L'interesse all'accesso deve essere motivato nell'istanza di richiesta; l'accesso viene negato in assenza di motivazione o in caso di motivazioni non valide.

## TITOLO VI

### **Art. 19 Disposizioni finali**

Il Regolamento della scuola e la Carta dei Servizi sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti, a seguito di apposita delibera degli OO.CC. della scuola.

Il presente Regolamento e tutti gli altri documenti fondamentali della scuola sono posti a disposizione in ciascuna classe dell'Istituto.

